

Sentenza n. 242/2024

pubbl. il 08/02/2024

RG n. 3923/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Angelo Mariano Bozza Presidente

Carmine Di Fulvio Giudice Relatore

Cleonice Gabriella Cordisco Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3923/2023 r.g. promossa da:

___ (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D. M. v, giusta procura in atti,

RICORRENTE

contro

___ (C.F. ...),

CONVENUTO

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: revoca di interdizione

CONCLUSIONI

Come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso presentato in data 22.11.2023 (...) ha chiesto che fosse disposta la revoca dell'interdizione del fratello (...), di cui è tutrice, e fosse attivata in favore del medesimo l'amministrazione di sostegno.

Il ricorso va accolto.

Ed invero ai sensi dell'art.414 c.c. l'interdizione va dichiarata quando è necessaria per assicurare l'adeguata protezione della persona in stato di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 13584/2006, 9628/2009, 4866/2010, 6079/2020) l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole.

Nel caso di specie, pur risultando l'interdetto, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, concernente la recente valutazione medica del dicembre 2023, assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi per abituale infermità di mente, perché affetto da grave ritardo psicomotorio, non appare necessario mantenere l'interdizione per assicurarne l'adeguata protezione, in quanto l'interdicendo dispone di un patrimonio di limitata entità e agevolmente gestibile da un amministratore di sostegno (la stessa attuale tutrice si propone di rivestire tale incarico), costituito da:

- a) una pensione (di accompagnamento e di reversibilità in qualità di superstite del padre) per un ammontare di €. 32.000 circa all'anno, che viene utilizzata per il soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita, quali, ad esempio, il pagamento della retta dell'istituto di riabilitazione ove è ricoverato (€. 1400 circa al mese), l'acquisto dei beni di prima necessità che occorrono per il suo sostentamento quotidiano (quali vestiario ed altri beni mobili) e il costo delle spese mediche e di cura da affrontare in suo favore;
- b) la comproprietà pro quota al 50%, unitamente alla sorella tutrice, di un appartamento situato in (...) alla via (...), e di un immobile sito a (...), dichiarato inagibile causa terremoto nel dicembre 2016;
- c) conti correnti con un saldo attivo pari ad €. 152.170,07.

Inoltre in sede di amministrazione di sostegno il giudice tutelare potrà graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole.

Va, pertanto, revocata l'interdizione e disposta ai sensi dell'art.429 ultimo comma c.c. la trasmissione degli atti, per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore di (...), al giudice tutelare presso il Tribunale di (...), atteso che l'interdetto è di fatto stabilmente residente da anni in (...), dove vive presso la struttura (...).

Come previsto dall'art.431 c.c., la presente sentenza produrrà i suoi effetti appena passata in giudicato.

Non occorre alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Revoca l'interdizione di (...) (C.F. ...), nato a (...) il (...), pronunciata con sentenza del Tribunale di (...) n. (...);
- 2) Dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare presso il Tribunale di (...) per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore del predetto (...);
- 3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per provvedere, dopo il passaggio in giudicato, all'immediata annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ed alla comunicazione della stessa, entro dieci giorni, all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Pescara 2 febbraio 2024

Il Giudice estensore Il Presidente

Carmine Di Fulvio Angelo Mariano Bozza

Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.